Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 26 agosto 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 194 DEL 26 AGOSTO 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Ministero del Tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 % (ex 4 %), di scadenza 15 settembre 1951, delle dodici serie (dalla B-1 alla B-12) emesse in base al regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559, ai quali sono stati assegnati premi nella ottava estrazione eseguita il giorno 11 agosto 1947.

(3771)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Ministero del Tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 37ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto, eseguita in Roma nei giorni 4 e 5 agosto 1947.

(3772)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 787.

Autorizzazione, per un notevole interesse pubblico generale, a contrarre mutui con garanzia ipotecaria sugli impianti e sulle pertinenze delle ferrovie, oggetto di concessione governativa e per la durata della medesima.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, relativo alla costituzione di un ente denominato « Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità », e richiamato il disposto del secondo comma dell'art. 2 del decreto medesimo, statuente a garanzia di mutui per dette opere un privilegio sulle opere e sugli impianti, in secondo grado, dopo quello spettante allo Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, relativo alle provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e per la ripresa economica della Nazione, e richiamata particolarmente la disposizione di cui all'art. 7 del decreto stesso, statuente che il credito derivante dal finanziamento delle opere a privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie, ecc.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, per il tesoro e per i lavori pubblici;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministero dei trasporti, previo concerto con il Ministero del tesoro, di autorizzare i concessionari di ferrovie a contrarre mutui garantiti da ipoteca sul complesso patrimoniale della concessione ferroviaria, allo scopo di provvedere alla costruzione ed alla ricostruzione, al riassetto, alla elettrificazione, al potenziamento e completamento degli impianti, nei soli casi di riconosciuta grande utilità pubblica e di notevole importanza per l'economia regionale o nazionale.

Art. 2.

Il concessionario di ferrovie che intenda contrarre mutui garantiti, ai sensi del precedente articolo, deve presentare domanda al Ministero dei trasporti, accompagnata da un progetto tecnico completo dei lavori da eseguire, dal piano finanziario della operazione — corredato dai bilanci sociali degli ultimi cinque anni — e da una dichiarazione impegnativa del mutuante.

Sulla domanda sarà sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 3.

L'ipoteca a favore del mutuante può essere iscritta sugli immobili e sugli impianti adibiti all'esercizio della ferrovia concessa anche se acquistati o costruiti dopo la stipulazione del mutuo, sebbene riversibili allo Stato alla fine della concessione.

In ogni caso l'ipoteca si estenderà al materiale rotabile o di esercizio o a tutti gli altri beni costituenti pertinenza della ferrovia e non riversibili allo Stato alla fine della concessione.

Art. 4.

Il contratto di mutuo non potrà, dopo l'avvenuta approvazione governativa, essere modificato in alcuna sua parte, nel corso della concessione, senza l'intervento e senza il preventivo consenso dei Ministeri dei trasporti e del tesoro, previa istruttoria nel modo stabilito dall'art. 2 del presente decreto.

Con la fine della concessione cessa in ogni caso, e completamente, la garanzia ipotecaria.

Art. 5.

Il concessionario inadempiente agli obblighi assunti nel contratto di mutuo incorrerà nella decadenza della concessione.

La pronunzia di decadenza è preceduta da una diffida, da parte del Ministero dei trasporti, da esaurirsi nel termine di 30 giorni.

Art. 6.

Nel caso in cui si addivenga alla pronuncia della decadenza del concessionario per la inadempienza di cui al precedente art. 5 ovvero per qualsiasi altra causa, il Ministero dei trasporti provvederà ad aggiudicare la concessione mediante licitazione o trattativa privata ai termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, ammettendo alla licitazione anche l'ente mutuante, il quale, se riconosciuto idoneo nei riguardi della capacità tecnica, avrà, a parità di condizioni, titolo di preferenza.

Art. 7.

Nella eventualità che la concessione non venga aggiudicata, la ferrovia può essere assunta in esercizio, anche temporaneamente, dallo Stato, o con gestione diretta governativa o a mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato oppure potrà essere disarmata.

Nell'uno e nell'altro caso il diritto del mutuante potrà essere fatto valere:

a) sul compenso liquidabile al concessionario decaduto in applicazione dell'art. 15 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, per gli immobili e per gli impianti riversibili allo Stato e per le provviste esistenti prima della stipulazione del mutuo;

b) sul valore di stima, al netto dell'ammontare di concorsi e sovvenzioni eventualmente accordati dallo Stato, degli immobili e degli impianti, riversibili allo Stato, costruiti od acquistati dopo la stipula del mutuo e delle relative provviste nonchè sul valore di stima del materiale rotabile e di esercizio e di tutti gli altri beni costituenti pertinenza della ferrovia acquistati o costruiti dopo la stipula del mutuo.

Il valore di stima di cui alla lettera *b*) viene determinata da arbitri inappellabili da nominarsi uno dal Ministero dei trasporti d'intesa col Ministero del tesoro, il secondo dal mutuante ed il terzo, in caso di disaccordo delle parti, dal presidente del Consiglio di Stato.

Art. 8.

Nel caso di cessione della concessione, il riconoscimento della cessione stessa da parte dei Ministeri dei trasporti e del tesoro sarà subordinato alla integrale accettazione da parte del subingredito concessionario di tutti gli obblighi assunti dal mutuatario.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — GRASSI — DEL VECCHIO — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 72. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 giugno 1947, n. 788.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Sanità, in contrada Sant'Agostino del comune di Altamura (Bari).

N. 788. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Altamura e Acquaviva delle Fonti in data 2 febbraio 1947, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Sanità, in contrada Sant'Agostino del comune di Altamura (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 789.

Autorizzazione alla Scuola tecnica agraria governativa di Trecenta (Rovigo) ad accettare una donazione.

N. 789. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola tecnica agraria governativa di Trecenta (Rovigo) viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal gr. uff. Vittor Mario Bellini, con atto pubblico in data 28 maggio 1944, a rogito del dott. Giovanni Battista Garbin, notaio in Badia Polesine.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 790.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una donazione.

N. 790. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare una donazione di L. 25.000 disposta in suo favore dalla defunta signora Buggia Ezzelinda fu Francesco, con testamento olografo in data 2 agosto 1946.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1947

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1947.

Gestione delle Casse comunali di credito agrario di Petritoli, Proceno, Ischia di Castro e Carbognano.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Petritoli (Ascoli Piceno), Proceno (Viterbo), di Ischia di Castro (Viterbo) e di Carbognano (Viterbo) non possano utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Petritoli (Ascoli Piceno), di Proceno (Viterbo), di Ischia di Castro (Viterbo) e di Carbognano (Viterbo) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli enti anzidetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3683)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1947.

Gestione della Cassa comunale di Credito agrario di Sant'Angelo a Scala (Avellino).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Sant'Angelo a Scala (Avellino) non possa utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale del credito agrario di Sant'Angelo a Scala (Avellino) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3682)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1947.

Modificazioni alle modalità per l'assegnazione ai reduci di materiali da acquistarsi presso l'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, concernente l'acquisto di materiali residuati di guerra dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) da assegnare a reduci sia singoli che associati in cooperative;

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1946, il quale stabilisce che all'assegnazione dei materiali ai reduci provvedano gli Uffici provinciali per l'assistenza postbellica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, il quale, mentre dispone la soppressione degli uffici centrali del Ministero dell'assistenza postbellica e la devoluzione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle attribuzioni già spettanti al Ministero dell'assistenza postbellica per quanto concerne l'attribuzione dei residuati di guerra ai reduci secondo le disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, numero 240, pone, peraltro, alle dipendenze del Ministero dell'interno gli Uffici provinciali dell'assistenza postbellica;

Considerato che l'A.R.A.R. non è in grado di consegnare gli autoveicoli in condizioni di pronto collaudo, mancando il quale non è possibile porre in essere i privilegi a garanzia del credito dell'Amministrazione.

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 28 ottobre 1946 è abrogato ed è sostituito dal seguente testo:

Gli interessati devono produrre domanda, corredata dei documenti atti ad attestare l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 nonchè di quegli altri che fossero eventualmente richiesti, agli Uffici provinciali dell'assistenza postbellica indicando il materiale di cui chiedono l'assegnazione.

I Comitati provinciali dell'assistenza postbellica, esaminate le domande e vagliati i documenti, provvedono a trasmetterli, unitamente al proprio apprezzamento e parere risultanti da apposita motivata deliberazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale decide in ordine all'accoglimento della domanda.

Art. 2.

L'art. 5 del decreto Ministeriale 28 ottobre 1946 è abrogato ed è sostituito dal seguente testo:

La cessione dei materiali ai reduci viene effettuata al prezzo di acquisto da parte del Ministero presso l'A.R.A.R.

Per quanto riguarda gli autoveicoli detto prezzo sarà, peraltro, maggiorato dell'importo delle riparazioni eventualmente occorrenti per conseguire il certificato di approvazione a circolare.

Il Ministero del lavoro può tuttavia concedere, in relazione alle condizioni economiche degli assegnatari,

riduzioni sul prezzo non superiori al 25 %, limitatamente, però, alla quota di prezzo pagato dal Ministero stesso all'A.R.A.R.

Art. 3.

Tutte le facoltà già attribuite dagli articoli 4 e 6 del decreto Ministeriale 28 ottobre 1946 agli Uffici provinciali dell'assistenza postbellica sono esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o direttamente o a mezzo dei propri organi periferici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 8, foglio n. 9. — LA MICELA

(3745)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1947.

Aumento del 65 per cento dell'indennità di contingenza, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, recante miglioramenti economici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, titolari di pensioni di prima categoria;

Vista la lettera n. 21/1-C.A. in data 10 luglio 1947, dell'Istituto centrale di statistica, con la quale è stato comunicato che l'indice del costo dell'alimentazione per i Comuni con oltre 300.000 abitanti, base trimestre ottobre-dicembre 1945 uguale 100, è risultato, nella media del trimestre aprile-giugno 1947 di 168,7;

Considerato pertanto che nel trimestre aprile-giugno 1947, l'indice medio del costo dell'alimentazione ha subìto, rispetto al trimestre base, ottobre-dicembre 1945, un aumento del 68,7 %;

Ritenuta la necessità di variare conseguentemente la misura della indennità di contingenza, trascurando, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, le frazioni di cinque;

Determina:

L'importo dell'indennità di contingenza stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 29 aprile 1946, n. 299, è aumentato del 65 per cento, a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° luglio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufciale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1947
Registro Tesoro n. 7, foglio n. 100. — GRIMALDI

(3747)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1947.

Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, che stabilisce l'obbligo da parte dei contribuenti di corrispondere le indennità dovute al personale delle Dogane e ai militari della Guardia di finanza per le operazioni compiute fuori del circuito doganale ed oltre l'orario normale d'ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze;

Visto il decreto Ministeriale 9 ottobre 1946, n. 4937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 24 ottobre 1946, che stabilisce la misura delle indennità da corrispondere per servizi straordinari nell'interesse del commercio;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1926, che detta le norme per la liquidazione, il pagamento e la contabilizzazione delle indennità suddette;

Visto l'art. 64 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, che attribuisce al Ministero delle finanze la facoltà di stabilire la misura delle indennità;

Ritenuta la necessità, in vista delle attuali contingenze, di adeguare le indennità stabilite dal citato decreto 9 ottobre 1946;

Decreta:

Alla tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie, approvata con decreto Ministeriale 9 ottobre 1946, n. 4937, è sostituita quella che, unita al presente decreto, ne forma parte integrante.

Sulle somme pagate dai contribuenti, in base alla unita tabella ed alle note che ad essa fanno seguito, verrà fatto, per le operazioni compiute, dal personale delle Dogane, un prelevamento del 10 %, con il quale verrà costituito un fondo a disposizione del direttore generale delle Dogane e imposte indirette, da erogarsi a favore del personale dei gradi 5° e 6° del ruolo provinciale delle Dogane, secondo le modalità che verranno successivamente stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Successivamente, prima di procedere alla ripartizione tra gli aventi diritto delle indennità sopradette, verrà fatto un prelevamento del 25 % da versarsi a favore del Fondo di previdenza per il personale delle Dogane.

Sulle somme spettanti al personale della Guardia di finanza verrà fatta, prima della ripartizione agli aventi diritto, un prelevamento del 25 % a favore del Fondo massa del Corpo della guardia di finanza.

Le quote, di cui ai due precedenti capoversi, vanno in aggiunta a quelle assegnate ai Fondi stessi dall'art. 8 delle norme approvate con decreto Ministeriale 26 marzo 1926.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° settembre 1947 e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 agosto 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1947
Registro Finanze n. 11, foglio n. 251. — LESEN

TABELLA DELLE INDENNITA' PER SERVIZI STRAORDINARI PRESTATI NELL'INTERESSE DEL COMMERCIO

PERSONALE DELEGATO AI SERVIZI	Servizio in dogana oltre l'orario normale		Servizio fuori circuito doganale o a bordo di natanti		Compenso massimo per ogni giornata			
	di giorno	di notte	di giorno	di notte	in giorni feriali o in ore diurne esclusi i servizi fuori comune	in giorni festivi o di notte	di servizio fuori comune	
	per ogni ora	assegno supplementare per ogni ora	per ogni ora	assegno supplementare per ogni ora			senza pernottazione	con pernottazione
A) *Personale dell'Amministrazione delle dogane:*								
Funzionari dei gruppi A - B - C (esclusi i gradi 5° e 6°)	100	55	135	55	700	1000	1200	1500
Commessi	55	35	90	35	500	650	750	1000
B) *Personale della Guardia di finanza:*								
Ufficiali	90	50	120	50	700	1000	1200	1500
Marescialli	70	35	100	35	550	670	800	1050
Brigadieri	55	35	80	35	530	670	800	1050
Appuntati e guardie	40	25	60	25	450	580	650	800

NOTE

1. — Per i servizi prestati in giorno festivo, le indennità suddette sono aumentate del 50 %. A tale effetto i servizi resi in dogana si considerano come compiuti oltre l'orario normale.

2. — Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili appostati alle banchine di ordinario servizio e per il piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, l'indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'orario di ufficio.

3. — Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

4. — Agli effetti del computo delle indennità per operazioni eseguite fuori del circuito doganale o fuori Comune, si considerano ore di servizio anche quelle impiegate per raggiungere la località ove ha luogo l'operazione e per il ritorno in sede, nonchè quelle trascorse nella località medesima in attesa del ritorno in sede.

5. — Quando in uno stesso giorno vengono compiuti servizi fuori dell'orario normale con anticipazione o con prolungamento dell'orario stesso, saranno dovute due distinte indennità, una per l'anticipazione e l'altra per il prolungamento, quand'anche si tratti di compimento di unica operazione.

6. — Quando si compiono da uno stesso funzionario, nel medesimo giorno, operazioni fuori orario e operazioni fuori Comune, la somma massima che il detto funzionario potrà percepire sarà quella stabilita per i servizi fuori Comune. Quando si compiono operazioni in parte di giorno e in parte di notte, la somma massima che il funzionario potrà percepire è quella stabilita per le ore di notte.

7. — Nel caso di più servizi resi contemporaneamente e successivamente senza interruzione di tempo, per conto di più ditte, spetta al funzionario un compenso unico, commisurato alla specie e alla durata dei servizi compiuti, fermo restando per ciascuna ditta l'obbligo di corrispondere singolarmente le indennità dovute per i servizi da essa richiesti, indipendentemente dalle indennità corrisposte dalle altre ditte.

8. — Quando per raggiungere la località dove ha luogo l'operazione straordinaria, vi sia la possibilità di usare servizi pubblici di comunicazione, spetta al funzionario il rimborso delle spese di trasporto ragguagliate al prezzo del biglietto di andata e ritorno. In mancanza di servizi pubblici, la ditta ha la facoltà di fornire mezzi decorosi di trasporto o di rimborsare la spesa sostenuta dal funzionario. Per le piccole distanze da percorrere con mezzi propri su vie ordinarie, spetta al funzionario un compenso chilometrico di L. 20. Le frazioni di chilometro si considerano come chilometro completo.

9. — Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

10. — Quando il servizio straordinario prestato in dogana oltre l'orario di ufficio non costituisca semplice anticipo o continuazione dell'orario normale, ma rappresenti una effettiva ripresa di lavoro, sarà dovuta una maggiorazione fissa pari all'assegno supplementare stabilito dalla presente tabella per un'ora di notte, con l'obbligo da parte della ditta di fornire il mezzo di trasporto o di rimborsarne la spesa. Il tempo impiegato per raggiungere l'ufficio e per il ritorno sarà considerato come trascorso in servizio.

11. — Il compenso massimo stabilito dalla tabella per ogni giornata è quello spettante ai funzionari delle Dogane e della Guardia di finanza secondo la tabella medesima, mentre alle ditte è fatto obbligo di corrispondere le somme ragguagliate al numero di ore effettivamente impiegate nelle operazioni.

La differenza tra le somme corrisposte dal commercio per tale titolo e quelle spettanti al personale che ne ha diritto sarà devoluta rispettivamente al Fondo di previdenza a favore del personale delle Dogane o al Fondo massa della Guardia di finanza, a seconda che si tratti del personale della lettera A o della lettera B.

12. — Nelle dogane internazionali situate in territorio estero, le indennità stabilite con il presente decreto sono corrisposte nella moneta locale, tenuto conto, per il ragguaglio delle somme dovute in lire, del cambio ufficiale aumentato della eventuale quota di adeguamento.

13. — Nel caso di applicazione dell'ultimo comma dell'art. 18 delle norme approvate con D. M. 26 marzo 1926, la misura fissa mensile o giornaliera delle indennità deve essere approvata dal Ministero.

(3727)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1947.
Determinazione del prezzo delle barbabietole di produzione 1947.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1947, con il quale, allo scopo di stimolarne la coltivazione, fu stabilito per le barbabietole da zucchero, di produzione 1947, un prezzo minimo garantito, suscettibile di aumento in rapporto alla variazione del costo unitario di fabbricazione dello zucchero e con riferimento al quantitativo di saccarosio consegnato complessivamente agli zuccherifici;

Considerato che, essendosi ottenuto l'investimento a barbabietole della superficie sufficiente per la produzione di oltre 4 milioni di quintali di saccarosio, prevista per l'adozione del rapporto 90 di cui al decreto 16 aprile 1947, è opportuno fissare il prezzo definitivo delle barbabietole stesse sulla base di tale rapporto;

Vista la nota 6 agosto 1947, n. 5850, del Comitato interministeriale dei prezzi, con la quale si comunica la determinazione adottata dal Comitato stesso circa il prezzo da applicare per le barbabietole da zucchero anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo per quintale grado delle barbabietole da zucchero prodotte nella campagna 1947 viene fissato sulla base del 90 % del costo industriale di produzione di un quintale di zucchero cristallino.

Il suddetto prezzo si riferisce a barbabietole aventi una polarizzazione media del 13,80 %.

Art. 2.

Qualora la polarizzazione media generale di tutte le fabbriche, accertata sulla base dei campioni, risulti superiore o inferiore a 13,80, il prezzo per grado polarimetrico sarà uguale al 90 % del costo di trasformazione industriale di un quintale di zucchero cristallino moltiplicato per la percentuale di resa, in conformità della tabella riportata nell'ultimo contratto a titolo e riferimento, stipulato dal Consorzio nazionale produttori zucchero con l'Associazione nazionale bieticoltori.

Art. 3.

Fermo quanto è previsto dal decreto Ministeriale 16 aprile 1947 per le barbabietole prodotte nella normale zona di approvvigionamento dello zuccherificio di Capua, il conguaglio per l'eventuale maggior prezzo di dette barbabietole va determinato sulla base del rapporto stabilito dall'art. 1, primo comma, del presente decreto.

Roma, addì 20 agosto 1947

Il Ministro: SEGNI

(3746)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 28 del 20 agosto 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, con circolare n. 28 del 20 agosto 1947, ha stabilito come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sotto elencate:

87. — *Sego animale* (per uso industriale), franco magazzino consegnatario, L. 600 al kg.;
delle quali L. 20 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 580 da versare al Fondo lire.

88. — *Cartone corrugato.* — Viene disposta la vendita a licitazione privata sulla base di L. 100 al kg.;
preventivando L. 7 al kg. le spese di gestione soggette a rendiconto.

89. — *Macchinario agricolo*:
a) carrelli per paglia e fieno, franco magazzino consegnatario, L. 47.000 ciascuno;
delle quali L. 7000 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 40.000 da versare al Fondo lire;
b) salvavomeri per aratri americani, franco magazzino consegnatario, L. 300 ciascuno;
delle quali L. 50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 250 da versare al Fondo lire.

90. — *Legname Peroba de campos*, franco magazzino consegnatario, L. 30.000 la tonnellata;
delle quali L. 6000 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 24.000 da versare al Fondo lire.

91. — *Argille e caolino*:
a) caolino, franco magazzino consegnatario, L. 20 al kg.;
delle quali L. 1,50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 18,50 da versare al Fondo lire;
b) argilla plastica, franco magazzino consegnatario, L. 16 al chilogrammo;
delle quali L. 1,50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 14,50 da versare al Fondo lire;
c) argilla refrattaria, franco magazzino consegnatario, L. 9 al kg.;
delle quali L. 1,50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 7,50 da versare al Fondo lire.

92. — *Podofillina*, franco magazzino consegnatario, lire 20.000 al kg.;
delle quali L. 250 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 19.750 da versare al Fondo lire.

93. — *Polvere di rabarbaro*, per peso netto di merce, imballaggio gratuito, franco magazzino consegnatario, L. 1850 al chilogrammo;
delle quali L. 20 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 1830 da versare al Fondo lire.

94. — *Razioni « 10 in 1 »*, franco magazzino consegnatario, L. 1200 ciascuna da versare al Fondo lire.

95. — *Compensi per la lavorazione del cacao in grani.*
I compensi per la trasformazione del cacao in grani, importato dall'U.N.R.R.A., in burro di cacao e cacao in polvere, sono stati stabiliti come appresso per quintale di cacao in grani trasformato:
a) lavorazioni effettuate fino al 31 maggio del corrente anno, L. 110 al quintale;
b) lavorazioni effettuate dal 1° giugno al 31 luglio corrente anno, L. 125 al quintale;
c) lavorazioni effettuate dal 1° agosto corrente anno in poi, L. 140 al quintale.
I compensi sopra indicati non comprendono le spese di trasporto del cacao in grani allo stabilimento di trasformazione, nè i gravami derivanti dalla registrazione del contratto e dalla fidejussione bancaria, nonchè dall'applicazione dell'imposta generale sull'entrata.

Il burro di cacao e il cacao in polvere sono consegnati su mezzo di trasporto allo stabilimento di trasformazione con i prescritti imballaggi, il cui costo è compreso nei compensi di lavorazione.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo e alle stesse possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(3744)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1947, registro n. 12 Interno, foglio n. 10, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gerace (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 780.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3652)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Livorno è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1705 del 30 giugno 1947; importo del mutuo: L. 63.780.000.

(3653)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia moderna presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica di Milano, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica di Milano, è vacante la cattedra di storia moderna, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento anzidetto, dovranno presentare domanda direttamente al preside della Facoltà predetta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3658)

Vacanza della cattedra di filosofia presso la Facoltà di magistero dell'Università cattolica di Milano, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università cattolica di Milano, è vacante la cattedra di filosofia, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare domanda direttamente al preside della Facoltà predetta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3659)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del liquidatore dell'Istituto autonomo per le case popolari di Recanati

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 16 agosto 1947, il rag. Vincenzo Marchetti è stato nominato liquidatore dell'Istituto autonomo per le case popolari di Recanati in sostituzione del sig. Osvaldo Petetti, deceduto.

(3732)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fidenza (Parma)

La zona di Fidenza (Parma), della estensione di ettari 316 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

a sud, torrente Stirone;
a nord, rio Piacentino;
ad ovest, strada comunale della Montata dell'Orto;
ad est, strada vicinale che dal torrente Stirone arriva sulla strada comunale di Fornio; rio Rollini; la strada dei Mandrioli fino al rio Piacentino.

(3637)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 agosto 1947 - N. 151

Argentina	* 87,50	Portogallo	* 14,20
Australia	* 1.129,10	Spagna	* 31,96
Belgio	* 7,99	S. U. America	* 350 —
Brasile	* 19,08	Svezia	* 97,23
Canadà	* 350 —	Svizzera	* 81,59
Danimarca	* 72,98	Turchia	* 124,43
Egitto	* 1.447,25	Unione Sud Afr.	* 1.402,45
Francia	* 2,9386		
Gran Bretagna	1.411,38	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	* 105,70		
Norvegia	* 70,57	Dollaro	733 —
Nuova Zelanda	1.129,10	Sterlina	766,50
Olanda	* 131,77	Franco svizzero	192 —

Rendita 3,50 % 1906	78,80
Id 3,50 % 1902	75,40
Id 3 % lordo	65,50
Id 5 % 1935	86,70
Redimibile 3,50 % 1934	68,20
Id 3,50 % (Ricostruzione)	80,80
Id 5 % 1936	86,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,025
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,925
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,10
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	95,175
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,70
Id. 5 % convertiti 1951	95,40

* Decorrenza dal 2 agosto 1947.

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.